

Ritenuto, pertanto, di dover apportare la modifica temporanea dell'art. 5, commi 3 e 6, del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» nei termini sopra evidenziati, fatto salvo che le modifiche in questione (aumento del 20 % del limite massimo produttivo di vino base e riduzione di tre mesi dei tempi minimi di affinamento prima della sboccatura per talune tipologie) devono rispettivamente assicurare la compatibilità con parametri qualitativi previsti dal disciplinare per l'immissione al consumo dei relativi vini ed il rispetto dei tempi minimi di elaborazione previsti dalla specifica normativa dell'Unione europea e, inoltre, che la stessa modifica temporanea, per la sua assenza, deve essere limitata per gli effetti alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019;

Ritenuto che, nelle more dell'adozione delle specifiche norme procedurali dell'Unione europea e nazionali, come sopra richiamato, per l'esame della modifica temporanea in questione sia da ritenere applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in tale ambito normativo, è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia, espresso con la citata nota n. 69851 del 12 luglio 2018;

Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27 marzo 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Il disciplinare di produzione dei vini DOCG «Franciacorta», così come consolidato con la proposta di modifica di cui al provvedimento ministeriale del 4 aprile 2017 richiamato in premessa, reso applicabile ai sensi delle disposizioni di etichettatura transitoria di cui al decreto ministeriale n. 54634 del 14 luglio 2017 ed al decreto ministeriale di proroga n. 52992 del 18 luglio 2018 richiamati in premessa, è temporaneamente modificato, nei confronti delle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019, come segue:

a) all'art. 5, comma 3, il limite massimo produttivo di vino base di 65hl/ha è aumentato a 78 hl/ha, fatto salvo che la percentuale di pressatura non può superare il 65%;

b) all'art. 5, comma 6, per le tipologie «Franciacorta», «Franciacorta Rosé» e «Franciacorta Satèn», il periodo minimo obbligatorio di affinamento prima della sboccatura, previsto rispettivamente in diciotto mesi, ventiquattro mesi e ventiquattro mesi, è ridotto di tre mesi.

2. La modifica di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A05160

DECRETO 26 luglio 2018.

Modifica dell'allegato VIII, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni, ed in particolare l'allegato VIII relativo ai punti di entrata nazionali;

Visti i decreti ministeriali 7 ottobre 2015 e 15 febbraio 2018, che modificano il citato allegato VIII in applicazione dell'art. 42, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Vista la nota prot. n. 4021 del 6 febbraio 2018 con la quale la Regione Lombardia, Direzione generale agricoltura, ha richiesto la cessazione delle attività di controllo fitosanitario in importazione presso i punti di entrata aeroportuali operativi su chiamata di Bergamo - Orio al Serio e Milano Linate;

Acquisito il parere positivo del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ai sensi del citato art. 42, comma 1-bis, espresso nella seduta del 21 e 22 febbraio 2018;

Ritenuto di dover modificare di conseguenza l'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;



Decreta:

Articolo unico

1. L'allegato VIII, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è modificato come di seguito:

Al comma 1, la lettera *b*) è sostituita come di seguito:

«*b*) Punti di entrata aeroportuali operativi su chiamata: Ancona - Falconara, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Palermo, Pisa, Napoli, Torino, Verona.».

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la pubblicazione.

Roma, 26 luglio 2018

Il Ministro: CENTINAIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

18A05210

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 12 luglio 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Vassanelli Lab S.r.l.», in Bussolengo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva direttoriale 2018 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto dell'11 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 153 del 4 luglio 2014 con il quale al laboratorio Vassanelli Lab S.r.l., ubicato in Bussolengo (Verona), via P. Vassanelli n. 9, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 luglio 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c*) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 giugno 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Vassanelli Lab S.r.l., ubicato in Bussolengo (Verona), via P. Vassanelli n. 9, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 luglio 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Vassanelli Lab S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

